



Il sindacato giudiziale sulla legittimità della norma penale, sostanziale o processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione

Cod.: P21017

Date: 4-5 marzo 2021

Responsabile del corso: Prof. Gian Luigi Gatta

Esperti formatori: Prof. Vittorio Manes (*Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna*), Dott. Valerio Napoleoni (*Assistente di studio presso la Corte costituzionale*)

Presentazione

La Scuola ha sempre prestato attenzione al ruolo giudiziale nel sistema di controllo della legalità costituzionale, ad esempio trattando del nuovo e stratificato sistema delle fonti (e delle Corti), o studiando il sistema italiano di giustizia costituzionale, attraverso corsi organizzati in diretta collaborazione con la Corte costituzionale.

In questi contesti, per quanto ampi, v'è stato spesso il modo di trattare profili che segnano in modo particolare (quando non addirittura esclusivo) il sindacato sulla legittimità delle norme penali, sia sostanziali che processuali. Da lungo tempo la Corte italiana, alla luce del principio di legalità formale, cioè della riserva di legge rafforzata in materia penale (art. 25 Cost.), ha individuato precisi limiti al proprio potere di controllo (e dunque al novero delle questioni proponibili dai giudici comuni), primo fra tutti quello relativo a decisioni che abbiano per effetto una estensione dell'area delle condotte penalmente rilevanti (o del relativo trattamento sanzionatorio). La pertinenza profonda dell'intervento penale ai diritti fondamentali della persona (che poi è la ratio della riserva di legge) ha indotto nel contempo a contenere in termini assai restrittivi il controllo di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte legislative, con una giurisprudenza risalente sulla discrezionalità particolarmente ampia spettante al Parlamento, appunto, in materia di sanzionamento penale.

È noto peraltro come, da qualche anno, il fronte segnato dalla giurisprudenza tradizionale abbia subito modifiche e riallineamenti, ciò che si deve al potente impulso che



le Carte e le Corti internazionali hanno conferito al controllo di compatibilità della legge con il sistema di tutela dei diritti umani, ed anche a dinamiche più territoriali, come lo scadimento di qualità della legislazione, che sembra inarrestabile, o l'alternarsi tra strategie politiche panpenalistiche (spesso disomogenee) e singoli interventi di riduzione della pressione penale.

Il dogma del divieto di pronunce in malam partem ha dovuto confrontarsi non più solo con la teorica delle norme penali di favore (sindacabili), ma con nuovi approdi concernenti gli obblighi comunitari di penalizzazione e di efficace protezione di taluni beni giuridici, oppure con gravi anomalie del procedimento di normazione (depenalizzazioni mediante decreti governativi in assenza di delega, leggi regionali con pretesi effetti liberatori, ecc.). Lo stesso sindacato di ragionevolezza, di fronte a situazioni normative sempre più sconcertanti, ha preso un vigore inusitato in materia penale, coniugandosi – specie sul terreno delle scelte sanzionatorie – ai principi di uguaglianza e di proporzionalità (quest'ultimo direttamente mutuato anche dalla Carta di Nizza). Le recenti decisioni della Consulta su di un caso celeberrimo di aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018 e sentenza n. 242 del 2019) hanno palesato il sensibile spostamento dei confini tra l'area della discrezionalità legislativa ed il potere di controllo del giudice comune e della Corte.

Scopo del corso sarà dunque quello di presentare un quadro organico delle fonti e della giurisprudenza nella materia, per poi procedere in termini analitici a studiare le ricadute concrete delle nuove tendenze rispetto al potere-dovere di sollecitazione della verifica di legittimità della legge penale.

Ciò varrà naturalmente anche per il sistema del processo penale, ove certo non mancano le interferenze del diritto dell'Unione, il quale, come per il diritto sostanziale, porta con sé contraddizioni non indifferenti, e soprattutto ne genera nell'incontro con la disciplina costituzionale ed ordinaria del processo (un solo esempio per tutti: il divieto di vittimizzazione secondaria attraverso ripetute escussioni della vittima ed alcune implicazioni correnti del diritto di difesa, dei principi di oralità ed immediatezza, della dinamica delle impugnazioni).



Giovedì 4 marzo 2021

9.00 Registrazione dei partecipanti in entrata e prove di connessione

9.15 *Presentazione del corso a cura del responsabile e degli esperti formatori*

**L'evoluzione del controllo di costituzionalità in materia
penale: i nuovi margini del sindacato della Corte e i
perduranti limiti di intervento *in malam partem***

9.30 *Relazione introduttiva*

Prof. Francesco Carlo Palazzo – Ordinario di Diritto penale nell'Università di Firenze

10.15 Dibattito

10.30 *La recente giurisprudenza della Corte costituzionale nella prospettiva del diritto processuale penale*

Prof. Oliviero Mazza - Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Milano-Bicocca

11.00 Dibattito

11.15 *I limiti dell'intervento in malam partem*

Prof. Marco Scoletta – Associato di Diritto penale nell'Università statale di Milano

11.45 Dibattito

12.00 Pausa pranzo



14.00-15.00 Dialogo a due voci su: **L'interpretazione conforme**

Dott. Pietro Gaeta, Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione

Prof. Carlo Sotis, Associato di Diritto penale nell'Università della Tuscia

15.00 Dibattito

15.15 Pausa

15.30-16.30 Dialogo a due voci su: **Le norme sovranazionali come parametro interposto: in particolare, la Carta dei diritti UE e la CEDU**

Prof.ssa Chiara Amalfitano – Ordinario di diritto dell'Unione europea – nell'Università statale di Milano

Prof.ssa Marilisa D'Amico - Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università Statale di Milano

16.30 Dibattito

17.00 Sospensione dei lavori



Venerdì 5 marzo 2021

ore 9.15 Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro

GRUPPO A - Il *ne bis in idem* nella giurisprudenza interna e sovranazionale

Prof. Andrea Tripodi – Associato di Diritto penale nell'Università di Macerata

Cons. Matilde Brancaccio – consigliere Corte di Cassazione

GRUPPO B - Le misure di prevenzione tra Corte EDU e Corte costituzionale

Dott. Francesco Mazzacuva – Ricercatore di diritto penale nell'Università di Parma

Cons. Giuseppe Riccardi – Consigliere Corte di Cassazione

GRUPPO C - Il nuovo art. 4 bis tra irretroattività e *tempus regit actum*

Prof. Enrico Amati – Associato di diritto penale nell'Università di Udine

Dott. Fabio Fiorentin – Tribunale di sorveglianza di Udine

GRUPPO D - Il caso Cappato e la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019

Prof.ssa Irene Pelizzone - Associato di diritto costituzionale Università di Milano

Dott. Alberto Macchia – Consigliere Corte di Cassazione

ore 11.00 pausa

ore 11.15-12.00 Ripresa dei lavori in seduta plenaria, con esposizione dei principali temi emersi nel corso dei lavori di gruppo.

12.00 **Le principali insidie nel redigere l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale**

Dott. Marco Bignami – Magistrato, assistente di studio presso la Corte costituzionale

12.30 Dibattito

12.45 Pausa pranzo



14.00 I controlli di ragionevolezza e di proporzionalità: il commiato dalle c.d. rime obbligate

Prof. Roberto Bartoli, Ordinario di diritto penale nell'Università di Firenze

14.45 Dibattito

15.00 Pausa

15.15-16.15 – Sessione tematica: Presunzioni di pericolosità e limiti di legittimità: dall'ergastolo ostativo alle QLC sull'art. 4 bis?

Ergastolo ostativo e permessi premio: le conseguenze della sentenza n. 253 del 2019

Prof. Marco Ruotolo Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Roma Tre

La ragionevolezza delle presunzioni di pericolosità e il futuro dell'art. 4 bis ord. pen.

Dott. Raffaello Magi, Consigliere Corte di cassazione

16.15-16.45 Dibattito

17.00 Conclusione dei lavori